

Convegno in videoconferenza di gruppo 21.6.2022

21.6.2022 h. 13.30 - **Diritto Bancario. Le principali novità normative e giurisprudenziali a tutela dell'utente bancario. Relatori Avv. Daniele Rossi** Avvocato del Foro di Roma Autore di pubblicazioni in materia - **Avv. Roberto Di Napoli** Avvocato del Foro di Roma Esperto in Diritto Bancario . Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza - Richiesto accreditamento al Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi

[A.Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.](#)



[1. modulo foglio presenze](#)

[2. delibera di accreditamento C.N.F.](#)

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA di gruppo a distanza

CONVEGNO di gruppo IN VIDEOCONFERENZA

Diritto Bancario. Le principali novità normative e giurisprudenziali a tutela dell'utente bancario.

Martedì 21 Giugno 2022 h. 13.30-16.30

INTRODUCE

Avv. Domenico Condello

Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo

RELATORI

Avv. Daniele Rossi Avvocato del Foro di Roma - Autore di pubblicazioni in materia

Avv. Roberto Di Napoli Avvocato del Foro di Roma Esperto in Diritto Bancario

PROGRAMMA

1. Tan e Teg creditore identici: recenti pronunce giurisprudenziali riguardo alla verifica

Convegno in videoconferenza di gruppo 21.6.2022

- dell'effettiva reciprocità della capitalizzazione;
2. La prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti;
 3. La nullità delle fidejussioni con clausole in violazione della normativa antitrust dopo Cass. S.U. 41994/21;
 4. Cessione e prova della titolarità del credito;
 5. Rifiuto della banca al dialogo in fase di mediazione ed effetti sul decreto ingiuntivo opposto;
 6. Sovrafinanziamento e riflessi sostanziali e processuali sul rapporto di mutuo. In attesa della decisione delle Sezioni Unite;
 7. Un utile strumento a tutela dell'abitazione del consumatore: la sospensione della procedura esecutiva ex art. 41 *bis* l. 124/2019 come modificato dall'art. 40 *ter* della legge n. 69/21 di conversione del d.l. n. 41/21.

Istanza al C.N.F.: Si chiede il riconoscimento di n. 2/3 crediti formativi, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell'evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l'attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonché l'esperienza e le competenze specifiche dei relatori.